



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 363 – 12 SETTEMBRE 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Interpelli

FORMAZIONE APPRENDISTI: REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE

RIFERIMENTI

- Interpello n. 22 del 12 agosto 2016

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22 del 11 agosto 2016, ha fornito indicazioni in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

In particolare, il Ministero ha chiarito che, con riferimento alle ore di formazione a carico del datore di lavoro per le quali è espressamente prevista la possibilità di corrispondere una retribuzione ridotta, pari al 10% di quella dovuta, la contribuzione a carico datore di lavoro dovrà essere calcolata sulla retribuzione così determinata.

Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è, invece, esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo **Paghe**

SCHEDA lavoro **OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'**Interpello n. 22 dell'11 agosto 2016**, fornisce risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito al **calcolo della contribuzione** dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di **apprendistato** per la **qualifica** e il **diploma professionale**, il **diploma di istruzione secondaria superiore** e il **certificato di specializzazione tecnica superiore**.

IL QUESITO

In particolare, il quesito dell'istante ha per oggetto il regime contributivo applicabile ai lavoratori in esame per le **ore di formazione interna retribuite nella misura del 10%** e per le **ore non retribuite di formazione esterna**.

IL PARERE DEL MINISTERO

Il Ministero, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, dell'INPS e dell'Ufficio Legislativo, sottolinea innanzitutto come, nell'ambito della disciplina del contratto di apprendistato per la **qualifica** e il **diploma professionale**, il **diploma di istruzione secondaria superiore** e il **certificato di specializzazione tecnica superiore**, sia espressamente previsto dal D.Lgs n. 81/2015 che



“per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”

attualmente ridotta nella misura del 5% (ex art. 32, D.Lgs n. 150/2015) in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016.

Come noto, prosegue il Ministero, in via generale, il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato sulla base delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai CCNL nel rispetto del minimale annualmente fissato dall'INPS.



Tale correttivo, tuttavia, **non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge**.

Pertanto, con riferimento alle **ore di formazione a carico del datore di lavoro** per le quali è espressamente prevista la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all'importo dovuto in ragione del contratto collettivo, **il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata**.

Per le **ore di formazione esterna** il datore di lavoro è, invece, esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo.



Al riguardo, non è configurabile nemmeno un diritto all'accreditamento di una contribuzione figurativa, considerato che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

■